

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI

A.S. 2022-2023



Il presente protocollo è allegato al Piano dell'offerta formativa deliberato nella seduta del
Collegio docenti del

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Riferimenti pedagogici alla base del presente documento sono:

- [La via italiana per la scuola interculturale, 2007;](#)
- [Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2006 e 2014;](#)
- [Diversi da chi?](#)
- [La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri- Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale;](#)
- [ORIENTAMENTI INTERCULTURALI-IDEE E PROPOSTE PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI E ALUNNE PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI 2022](#)

Riferimenti normativi:

R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

C.M. n.301/90 , C.M. n.205/90 , Circolare del Ministero degli Interni e C.M. n.5/94: l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;

Legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").

D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero..", in particolare, art. 45 che regola l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la possibilità di individualizzazione dei percorsi;

Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione).

Obbligo scolastico: l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Gli studenti stranieri vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n.394/99);

All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n.394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate;

Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art.45 del D.P.R.n.394/99);

Legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III);

D.L. del 25 Luglio 1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Per gli alunni NAI adottati: [LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI](#)

Italiano come L2 paragrafo 1.3.7

L'esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente apprendano velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni comuni (le cosiddette "basic interpersonal communicative skills"). Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette "cognitive/academic linguistic abilities", costituite da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un vocabolario ampio), viene invece appreso molto più lentamente. Secondo l'esperienza e gli studi in materia, i bambini adottati internazionalmente spesso presentano difficoltà non tanto nell'imparare a "leggere", quanto nel comprendere il testo letto o nell'esporre i contenuti appresi, mentre più avanti negli studi possono incontrare serie difficoltà. Inoltre, la modalità di apprendimento della lingua non è "additiva" (la nuova lingua si aggiunge alla precedente), come nel caso degli immigrati, bensì "sottrattiva" (la nuova lingua sostituisce la precedente), e implica pertanto maggiori difficoltà che in alcuni momenti possono portare a sentirsi "privi di vocaboli per esprimersi", provocando rabbia ed una gamma di emozioni negative che possono diventare di disturbo all'apprendimento scolastico.

Il Protocollo di Accoglienza

E' un documento che, **deliberato dal Collegio** ed inserito nel **P.T.O.F.**, ha la finalità di consentire l'attuazione operativa delle indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/07/99 n. 394 intitolato "Iscrizione scolastica" e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014", trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

Il protocollo di "Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana" contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere **integrato e rivisto in itinere** sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Finalità

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di Accoglienza ci si propone di:

- Facilitare l'ingresso nel nostro sistema scolastico e sociale di allieve/i provenienti da altri Paesi;
- Definire pratiche condivise in tema di accoglienza, valutazione in ingresso, inserimento di alunne/i stranieri;
- Favorire un clima di accoglienza nella scuola e la promozione di approcci collegati all'educazione interculturale;
- Promuovere modalità di relazione e coinvolgimento delle famiglie provenienti da altri Paesi; Fornire indicazioni ai vari Consigli di classe sulla programmazione, sui piani personalizzati; sulla valutazione in itinere e finale.
- Promuovere un circuito comunicativo fra scuola e territorio per trattare i temi dell'integrazione e della società multietnica, nell'ottica di un sistema educativo integrato.

Contenuti

Il Protocollo di Accoglienza:

- Definisce le prassi d' accoglienza all'interno della scuola;
- Individua criteri e indicazioni relative all'iscrizione e all'inserimento a scuola;
- Definisce i compiti e i ruoli del personale docente e non docente;
- Propone modalità di intervento per favorire l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari;
- Individua criteri e indicazioni relative alla valutazione.

Documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neoarrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici". Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

Classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario".

CHI FA COSA, I RUOLI:

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a: ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri; intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine; organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc. svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. **In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.**

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegare Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno.
- Predisponendo (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e con l'aiuto di un mediatore interculturale) un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), con le tempistiche e modalità sotto indicate: entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni; durante tutto l'anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere; a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- Predisponendo (dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente) un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate: entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni

necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione; a ottobre: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; entro novembre i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico; entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni; durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe/Team docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere; a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006). Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2. Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni, tramite progetto specifici inseriti nel PTOF.

Le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico

1. Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Derghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

2. Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale. Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi ecc.);
- l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...). Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

3. Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall'arrivo in Italia dello studente, nel periodo immediatamente successivo di iscrizione dello studente, il coordinatore concorda convoca il CdC/Team Docente per elaborare il piano di studi personalizzato con il quale gestire il periodo di accoglienza (eventualmente con l'aiuto del mediatore interculturale). In particolare, progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze)
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;
- Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle. Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

4. Avvio del processo di apprendimento

La prima fase dà attuazione al piano di studio personalizzato per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Essa ha la durata massima di due anni scolastici ed ha come obiettivi:

- condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

5. Fase di accompagnamento allo studio

La successiva fase di accompagnamento allo studio è basata sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che: "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- > ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano di Studio individuato per l'alunno dal Consiglio di Classe.
- > ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato
- > il Piano di Studio Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.
- > il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

La valutazione degli alunni stranieri

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze. Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò. Anche in attuazione delle più

recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche “intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa” (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio. Il Protocollo d’intesa per l’accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie raccomanda l’applicazione delle “Linee guida per la Valutazione degli studenti stranieri”, sperimentazione in cui si utilizzano prassi e indicatori possibilmente comuni agli Istituti Scolastici.

I tipi di valutazione

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell’accoglienza;
- il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.
- In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

La C.M. 24/2006 recita: “... In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.

Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del piano personalizzato, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

Secondo l’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31/8/99 n.394 “Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”, pertanto anche le prove di valutazione saranno mirate e diversificate con un ventaglio di possibilità e di gradualità, per avere una valutazione personalizzata ed oggettiva. Il voto di valutazione non sarà la semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali, impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento e di eventuali condizioni di disagio. I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori: 1. il percorso scolastico pregresso; 2. I progressi rispetto alla situazione di partenza; 3. i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2.

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o neo-arrivati, potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua”.

Nel caso in cui l’alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e

l'esposizione degli stessi.

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma, privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, si prenderanno in considerazione:

- Il percorso scolastico pregresso.
- Il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati nel PDP.
- L'impegno e la motivazione ad apprendere.
- Le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Tenendo conto che sono necessari dai 5 ai 7 anni per l'apprendimento di una L2 dello studio, potranno essere considerati "alunni di recente immigrazione" gli alunni entro i 5 anni di permanenza continuativa in Italia. Sono invece considerati "alunni neo arrivati" (NAI) quelli entro due anni di permanenza continuativa in Italia. Gli alunni di recente immigrazione e neo arrivati andranno di norma considerati con BES (bisogni educativi speciali), dunque avere un Piano didattico Personalizzato su cui essere valutati, ma potranno anche essere valutati sul Piano Didattico della Classe qualora l'apprendimento della lingua sia stato sufficientemente rapido.

Sarà compito della segreteria registrare e rendere di facile accesso ai docenti le informazioni necessarie: negli elenchi delle classi, a fianco del nominativo dell'alunno sarà indicata la cittadinanza.

Per la valutazione degli alunni NAI si possono presentare i seguenti casi:

Caso n. 1

a) L'alunno al primo anno di scuola italiana è stato inserito in prossimità della stesura dei documenti di valutazione, e quindi gli elementi raccolti non consentono una valutazione fondata.

b) L'alunno non ha ancora acquisito le competenze linguistiche che permettono lo studio di determinate discipline.

Caso n. 2

Per le materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana, si procede alla valutazione dei progressi conseguiti relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

Caso n. 3

Per la valutazione di lingua italiana, intesa come materia curricolare si farà riferimento anche ai risultati conseguiti nel corso di Italiano L2. Per tutte le altre discipline si farà riferimento ai risultati conseguiti rispetto al PDP.

Formula: "La valutazione espressa fa riferimento al PDP programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana".

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

1) Fase amministrativa

COSA	CHI	QUANDO	ALLEGATI
Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero: <ul style="list-style-type: none"> Riceve la famiglia; Rimanda la famiglia alla segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative. 	Il Dirigente	Al primo contatto con la scuola.	
Iscrizione dell'alunno: <ul style="list-style-type: none"> Fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica; Richiede la documentazione necessaria. <p>I documenti da dover presentare, direttamente all'istituzione scolastica scelta sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco; dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto; <p>-L'art. 45 del D.P.R. n. 394 del 1999 che autorizza l'iscrizione per la scuola dell'obbligo in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, per gli immigrati regolari e non.</p>	La Segreteria	Al primo contatto con la scuola.	Domanda iscrizione bilingue

2) Fase comunicativo- relazionale

COSA	CHI	QUANDO	ALLEGATI
<p>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al delegato plesso/coordinatore di classe.</p> <p>Inserimento provvisorio in una classe/sezione (in base all'età anagrafica).</p>	La segreteria	Al momento dell'iscrizione.	
<p>Primo colloquio con i genitori.</p> <p>Raccolta informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze linguistiche; • Eventuale percorso scolastico; • <p>Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orario scolastico; • Materiale occorrente; • 	<p>Docente referente alunni stranieri</p> <p>Gli insegnanti della classe di assegnazione provvisoria.</p> <p>Mediatore linguistico -culturale.</p> <p>Modulistica bilingue per i genitori.</p>	<p>Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola.</p>	<p>Questionario NAI</p> <p>KIT ACCOGLIENZA</p> <p>PAROLE PER ACCOGLIERE</p>
<p>Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà</p> <p>I docenti della classe di assegnazione provvisoria, a seguito del periodo di osservazione e in virtù di attente considerazioni pedagogiche in merito al possesso delle strumentalità linguistiche di base condivise all'unanimità dal Consiglio di classe, possono fornire relazione alla referente inclusione/bes o Funzione strumentale.</p> <p>La referente prende in esame la relazione degli insegnanti e nel caso in cui ritiene opportuno uno spostamento di classe, effettua proposta al DS.</p> <p>Il DS, preso atto della relazione stilata dal consiglio di classe o sezione, ascoltata la referente alunni stranieri e la commissione delegata dal collegio a formulare ipotesi circa l'assegnazione alla</p>	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione provvisoria.</p> <p>Le F.F.S. S.</p> <p>Il Dirigente scolastico</p>	<p>Entro le prime settimane dall'inserimento nella classe.</p>	

classe dell'alunno neo-iscritto sulla base dei criteri fissati dal D.P.R.31/8/99 n.°394 integrati dallo studio della casistica verificata fino ad ora presso il nostro istituto, assegna l'alunno alla classe.			
--	--	--	--

Indicazioni per l'inserimento delle alunne e degli alunni nelle classi

Proposta di assegnazione alla classe

Gli insegnanti preposti propongono l'assegnazione alla classe tenendo conto dei seguenti elementi:

- Disposizioni legislative (DPR 394/99 art.45)
- Il colloquio con l'alunno/a e di loro genitori,
- Valutazione delle abilità competenze dell'alunno/a
- Numero degli alunni per classe
- Presenza di alunni certificati.

È opportuno tenere conto che l'inserimento in una classe di coetanei, scelta da favorire, consente al neo arrivato:

- di instaurare rapporti più significativi, "alla pari" con i nuovi compagni;
- di evitare un pesante ritardo scolastico;
- di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

- Indicazioni per i Consigli di Classe. Prima accoglienza nella classe

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza delle alunne/degli alunni stranieri, specialmente se arrivati in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione con i compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti.

L'insegnante coordinatore di classe e/o gli insegnanti di classe, preventivamente contattati, provvede ad informare le/i colleghe/i del nuovo inserimento.

Le/gli insegnanti di classe informano gli alunni del nuovo arrivo e favoriscono un clima positivo di relazione; accolgono la nuova alunna o alunno e presentano loro la classe, cercando di trovare, insieme ai colleghi e ai ragazzi, forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: un atteggiamento di disponibilità farà sentire da subito le nuove alunne e alunni parte della classe.

All'accoglienza seguirà, in adempimento all'art. 45 del D.P.R. 394/99, "il necessario adattamento dei programmi di insegnamento e ove necessario elaborazione del PDP.

È auspicabile l'individuazione di un alunno della classe che svolga funzione di tutor per l'alunno straniero, in particolare nei primi tempi.

Ciascun insegnante, nel corso dell'anno scolastico, individuerà ed applicherà modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per la propria disciplina adattando di conseguenza la verifica e la valutazione in itinere e finale. Ciò in raccordo con la Referente per gli alunni stranieri.

3) Fase educativo-didattica

COSA	CHI	QUANDO	ALLEGATI
<p>A) Accoglienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creano un clima positivo nella classe; • Individuano un alunno/insegnante che svolga una funzione di tutor; • Favoriscono la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi; • Facilitano la comprensione dell'organizzazione delle attività. 	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Dopo la fase di osservazione e assegnazione definitiva alla classe.</p>	<p>Materiale didattico per italiano L2 consigliato da Ministero dell'Istruzione- Sezione dedicata all'accoglienza delle studentesse e degli studenti ucraini https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/</p> <p>Sul tema "Accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale verso i rifugiati", sul sito di UNHCR: https://www.unhcr.org/it/risorse/insegnare-il-tema-dei-rifugiati/</p> <p>è disponibile un kit didattico dal titolo "Insegnare il tema dei rifugiati" e comprende programmi per lezioni, esempi di attività didattiche corredate di video e altri materiali, adatti alle diverse fasce d'età.</p>

- Indicazioni per i Consigli di Classe. Prima accoglienza nella classe

Si sottolinea l'importanza della prima accoglienza delle alunne/degli alunni stranieri, specialmente se arrivati in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione con i compagni, in modo che si sentano anch'essi coinvolti.

L'insegnante coordinatore di classe e/o gli insegnanti di classe, preventivamente contattati, provvede ad informare le/i colleghe/i del nuovo inserimento.

Le/gli insegnanti di classe informano gli alunni del nuovo arrivo e favoriscono un clima positivo di relazione; accolgono la nuova alunna o alunno e presentano loro la classe, cercando di trovare, insieme ai colleghi e ai ragazzi, forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento: un atteggiamento di disponibilità farà sentire da subito le nuove alunne e alunni parte della classe.

All'accoglienza seguirà, in adempimento all'art. 45 del D.P.R. 394/99, "il necessario adattamento dei programmi di insegnamento e ove necessario elaborazione del PDP.

È auspicabile l'individuazione di un alunno della classe che svolga funzione di tutor per l'alunno straniero, in particolare nei primi tempi.

Ciascun insegnante, nel corso dell'anno scolastico, individuerà ed applicherà modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per la propria disciplina adattando di conseguenza la verifica e la valutazione in itinere e finale. Ciò in raccordo con la Referente per gli alunni stranieri.

COSA	CHI	QUANDO	ALLEGATI
B) Elaborazione di un Piano didattico Personalizzato (P.S.P./ P.D.P.)	Gli insegnanti della classe	Nel primo mese d'inserimento	PSP / PDP modelli adottati dalla Scuola